

Perché l'interesse su bullismo e cyberbullismo?

L'interesse scolastico per la tematica del Cyberbullismo e l'evoluzione normativa che ha condotto fino alla emanazione della legge 71/2017, traggono origine da una profonda riflessione sulle problematiche inerenti il **disagio nell'età adolescenziale**.

COSA ORIGINA IL BULLISMO SCOLASTICO ?

alcune teorie

Il BULLISMO E' la risultante di una serie di interazioni complesse fra:

- fattori endogeni, disfunzioni di carattere innato o disturbi dello sviluppo intervenuti nella prima infanzia, nonché problemi connessi alla personalità del soggetto;
- fattori familiari, legati agli aspetti inerenti i ruoli genitoriali, le relazioni affettive, le dinamiche interpersonali, lo stile di convivenza, la qualità del rapporto educativo; fattori socio-culturali, che fanno riferimento al ceto sociale, alla subcultura in cui la famiglia è inserita, all'influenza di altre subculture (gruppo dei pari), all'habitat, al sistema etico di riferimento, alle condizioni di indigenza e/o di emarginazione"

(Bullismo e Cyberbullismo dopo la legge 71/2017 – da Lembo-Marchetti- Pesce Maggioli)

(Bullismo a scuola e comportamenti devianti negli adolescenti: possibili fattori di rischio. Rassegna Italiana di Criminologia, 12, Baldry A. C., Giuffré, Milano, 2001, pp. 375-396).

FINALITA'

- fornire ai partecipanti una **conoscenza critica** del fenomeno del bullismo e cyberbullismo e delle strategie di prevenzione e contrasto a livello di ciascuna istituzione scolastica
- Agire il fenomeno riconoscendo le posizioni dei diversi attori in gioco e, per ognuno, tratteggiare **responsabilità e possibilità di intervento.**
- Sviluppare **ORIENTAMENTI e LINEE GUIDA D'ISTITUTO**
- fornire ai partecipanti una **«cassetta degli attrezzi»**

NORMATIVA di riferimento

- ▶ Linee Guida 2007 Direttiva n° 16 del 05/02/2007
- ▶ Legge 107/15 art. 1 comma 7 lettera e) ed l) – art. 1 comma 16
- ▶ Linee Guida **aprile 2015** Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo
- ▶ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- ▶ Legge 71/2017 cyberbullismo
- ▶ Ottobre 2017 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo - Aggiornamento

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

- ▶ ***“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”***

Nota 31 luglio 2008 Prot n. 3602/PO

Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studiante, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

- **Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.**

Detti **regolamenti** dovranno individuare:

- **le mancanze disciplinari** (...) individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme (...)
- **le sanzioni** da correlare alle mancanze disciplinari. (...) A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al **principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva"** e non solo **punitiva della sanzione** e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi

PRINCIPI GENERALI

Nota 31 luglio 2008 Prot n. 3602/P0

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2).

Le norme introdotte dal D.P.R. 235/07 (Art.4 – Comma 5)

tendono a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della **situazione personale dello studente**, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti.

Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta **correlazione con la gravità** della mancanza disciplinare commessa. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre **temporanee** ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (**Art. 5 bis**, DPR 21 novembre 2007, n. 235)

*i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce in primis il **dovere di educare** i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)*

La norma, contenuta nell'art. 5 bis, lascia alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole



a fronte di **episodi di bullismo o di vandalismo**,
ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione
educativa al rispetto dell' "altro", sia esso persona o
patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante:
da un lato potrà intervenire sulla modifica del
regolamento d'istituto individuando le sanzioni più
adeguate, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo
di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da
parte dei genitori delle priorità educative e del
rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti
presenti nella scuola

► **PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA'
EDUCATIVA**

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione.

► **REGOLAMENTO
D'ISTITUTO**

atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo



Definizione di **bullismo**

Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007

«fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale delle prepotenze esercitate **tra pari** in un contesto di gruppo, che riguarda tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi»

Legge 107/15 «Buona Scuola»

- ▶ **art. 1 comma 7 lettera l)** «... Le istituzioni scolastiche (...) individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare (...) per il raggiungimento degli **obiettivi formativi individuati come prioritari** tra i seguenti: lettera "l) **prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico**»
- ▶ **I art. 1 comma 16** Il P.T.O.F. «assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo (...) l'educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche»

Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16

Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo

IL BULLISMO E'.....

.....**azione continuativa e persistente** che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La **modalità diretta** si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La **forma indiretta** di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche".

Definizione di **cyberbullismo**

**particolare tipo di aggressività intenzionale agita
attraverso forme elettroniche**

qualunque forma di **pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"

► (cfr. co. 2 dell'art. 1 della legge n°71/2017)

Le risorse soggettive

- ▶ Gli alunni e gli ex alunni
- ▶ Il docente Referente
- ▶ Il Dirigente Scolastico
- ▶ Le famiglie
- ▶ Servizi territoriali (Servizi della salute, Servizi sociali, forze dell'Ordine, Servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia)

FINALITA'

Della Direttiva Miur 2007

- ▶ Fornire **linee di azione e di supporto** alle scuole
- ▶ **richiamare l'attenzione** delle istituzioni scolastiche sulla materia delle **sanzioni disciplinari** nei confronti degli studenti
- ▶ **fornire** alcuni **chiarimenti** interpretativi

La Direttiva MIUR 2007

suggerisce l'attuazione di un piano strategico attraverso

scuola dell'infanzia e della scuola primaria

- ❖ valorizzando la comunicazione interpersonale,
- ❖ costruendo contesti di ascolto non giudicanti e momenti "dedicati" di dialogo
- ❖ Integrazione con azioni suggerimenti operativi

scuole secondarie di primo e secondo grado

- ❖ promuovendo campagne informative e di formazione in servizio e aggiornamento, a livello nazionale, regionale e locale,
- ❖ favorire il protagonismo delle singole istituzioni scolastiche

Quando è bullismo?

Il bullismo esiste solo se si verifica una *molteplicità di episodi*, inseriti in un legame relazionale che instaura tra le due parti il *meccanismo bullo/vittima*, in ragione del quale uno commette violenza e l'altro la subisce.

Non c'è occasionalità in questi comportamenti, bensì un disegno preciso, quello che in giurisprudenza sarebbe definito un

dolo unitario



l'intenzione di ledere il soggetto passivo nel suo complesso, nella sua integrità fisica o morale. Un disegno che viene perseguito con un complesso di atti, anche diversificati tra loro, reiterati.

ELEMENTI oggettivi delle condotte di bullismo

- condotta offensiva posta in essere intenzionalmente verso una stessa persona o uno stesso gruppo
- azioni offensive commesse in modo reiterato, sistematico e frequente
- palese asimmetria di rapporto tra il bullo e la vittima
- Presenza di un gruppo di pari complice con il bullo

Quando è bullismo?



Comportamento aggressivo che consiste in :

- atti di intimidazione, sopraffazione (fisica o verbale)
- doloroso isolamento sociale
- oppressione fisica o psicologica, commessi da un soggetto “forte” (bullo) nei confronti di uno “debole” (vittima) in modo intenzionale e ripetuto nel tempo

La vittima viene presa di mira più volte e inoltre non è in grado di difendersi facilmente per uno o più motivi:

- ❑ situazione di minoranza numerica, appartenenza a minoranze linguistiche, situazione di disagio e/o disabilità
- ❑ Costituzione fisica (più piccola e meno forte fisicamente dell'aggressore)
- ❑ minore resistenza a livello psicologico della persona o delle persone che attuano comportamenti di bullismo

Cyberbullismo nella legge 71/2017

definizione

(co. 2 dell'art. 1 della legge n°71/2017)

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

cyberbullismo

tipo di bullismo svolto attraverso i dispositivi di comunicazione tecnologica come, per esempio, la posta elettronica, la messaggistica istantanea, i blog, gli SMS, i telefoni cellulari, gli MMS e i siti web, facilita una comunicazione istantanea, diffusa, pervasiva, anonima volta a denigrare, umiliare ecc.

Il vocabolario della prevaricazione

- ▶ **FLAMING:** battaglie verbali online
- ▶ **HARASSMENT:** messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo tramite e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su Blog e spyware
- ▶ **CYBERSTALKING:** harassment insistente ed intimidatorio
- ▶ **BEAUTYbullismo**
- ▶ **DENIGRATION** attività offensiva ed intenzionale consistente anche in una sola azione
- ▶ **SEXTING** invio di messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite altri mezzi informatici



IMPERSONATION violare l'account di altri (avuta dall'interessato o "carpita") ed usare la sua "identità" in rete

OUTING svelare i segreti di qualcuno, inviare sue immagini imbarazzanti o rivelare informazioni, senza che vi sia l'approvazione o comunque all'insaputa dell'interessato, su questioni, affermazioni, vita privata che lo riguardano

TRICKERY Conquistare con l'inganno l'altrui fiducia e diffondere segreti e informazioni imbarazzanti anche in condivisione su internet.

EXCLUSION Esclusione intenzionale di una persona perpetrata su mezzi elettronici all'interno di un gruppo su, ma anche dagli indirizzari di posta elettronica di un gruppo (*bannare*)

Le caratteristiche delle condotte

In sintesi, i **sintomi** del bullismo e del cyberbullismo **rilevanti anche per il diritto** possono essere così riassunti:

- ▶ la **ripetitività** (si tratta di aggressioni che si ripetono nel corso del tempo);
- ▶ la **violenza** (si tratta di un rapporto di forza tra uno o più alunni nei confronti di una o più vittime);
- ▶ **l'intenzione di nuocere** (lo scopo delle azioni è quello di ferire, intimidire, mettere in difficoltà, ridicolizzare la vittima);
- ▶ **l'isolamento della vittima** (la vittima è spesso isolata, più piccola di età o di sviluppo fisico, fisicamente più debole, incapace di difendersi).

Rilievo del “luogo” e del “tempo” delle condotte

- ▶ Il fatto che le condotte di cyberbullismo siano poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (i messaggi offensivi partono di notte, il video denigratorio è postato su youtube dal pc di casa) se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente scolastico) è rilevante per determinare la “risposta” della scuola?
- ▶ Distinguiamo le **azioni di prevenzione** dalle **azioni di reazione**

E' importante l'età del minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

- Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente.**

Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.

- Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.** La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

I minori di anni 14

- ▶ Se si tratta di bambini minori di 14 anni che compiono atti di bullismo o comunque comportamenti previsti dalla legge come reato, **non è prevista responsabilità penale.**
- ▶ La legge impone al giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente che il minore di quattordici anni non è imputabile (articolo 26 del DPR 22 Settembre 1988 n. 448).

Questo avviene con una sentenza e il giudizio penale termina in questo modo.

Indipendentemente dall'età, la commissione di comportamenti a rischio o di atti bullismo obbliga la scuola a:

Finalità e definizioni

Art. 1 Legge 71/2017

- ▶ Attività di **PREVENZIONE**
 - ▶ Attività di **CONTRASTO**
- 

contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

art. 7 legge 71/2017

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali.. Omisissis... commessi, mediante la rete internet, **da minorenni di età superiore agli anni quattordici** nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di **AMMONIMENTO** fino a **quando non vi sia una querela o denuncia il cyberbullo**, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking,

La procedura di ammonimento

II QUESTORE assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite **le persone informate dei fatti** - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Legge 71/2017 Art. 5
**«Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito
scolastico e progetti di sostegno e di
recupero»**

- ▶ 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, **il dirigente scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne **informa** tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e **attiva** adeguate **azioni di carattere educativo**.
- ▶ 2. **I REGOLAMENTI** delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**, e successive modificazioni, e il **patto educativo di corresponsabilità** di cui all'articolo 5 bis del citato decreto n. 249 del 1998 **sono integrati**
 - ❑ con **specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo**
 - ❑ relative **sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti**

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

esempio di contenuti

- 1) DEFINIZIONE DI BULLISMO e CYBERBULLISMO:
- 2) CARATTERISTICHE DISTINTIVE delle condotte
- 4) REGOLE per l'accesso agli strumenti informatici
- 5) REGOLE/SUGGERIMENTI per la protezione della privacy/e-privacy
- 6) SANZIONI DISCIPLINARI
- 7) L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE
- 8) LA PROCEDURA adottata all'interno dell'Istituto, qualora si ravvisino condotte ricollegabili al bullismo o al cyberbullismo:
- 9) Interventi: ▪ Soggetti coinvolti e Azioni
- 10) Le azioni di prevenzione del fenomeno:
- 11) i riflessi sulla valutazione del comportamento
- 12) Lettera disciplinare ai genitori, copia nel fascicolo;
- 13) azioni riparatorie da parte del bullo
- 14) Interventi di servizi /Enti esterni
- 15) segnalazioni /denunce

IL DOCUMENTO DI E-POLICY da «GENERAZIONI CONNESSE.IT»

- ▶ norme comportamentali e procedure per l'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico,
- ▶ le misure per la prevenzione
- ▶ le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.

Perché è importante che ogni scuola sia dotata di un documento di e-policy?

Internet e le tecnologie digitali fanno parte ormai della vita quotidiana, non solo scolastica, degli studenti e delle studentesse: uno scenario che richiede di dotarsi di strumenti per promuovere un uso positivo, ma anche per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche. La Policy di e-safety (e-policy) è un documento programmatico autoprodotta dalla scuola volto a descrivere:

II TEAM SCOLASTICO

► SINERGIE DI SCUOLA

REFERENTE SCOLASTICO per il BULLISMO

REFERENTE contro DISPERSIONE SCOLASTICA

REFERENTE INCLUSIONE, BES

Commissione per l'aggiornamento del PTOF

PSICOLOGO d'Istituto

Peer education

ANIMATORE DIGITALE

- 
- ▶ La norma colloca il cyberbullismo nel solco della **devianza minorile**, da fronteggiare con interventi eminentemente di natura preventiva ed educativa
 - ▶ Non vengono istituite nuove fattispecie di reato, in quanto le condotte inquadrabili all'interno del fenomeno costituiscono illeciti che già trovano una previsione nel Codice Penale





“Gli atti di bullismo e cyberbullismo si configurano sempre più come espressione di intolleranza o scarsa accettazione verso chi è diverso per etnia, religione, caratteristiche psicofisiche (disabilità), genere, identità di genere, orientamento sessuale, particolari realtà familiari, adolescenti su cui gravano stereotipi da cui scaturiscono pregiudizi discriminatori”

(da Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo – MIUR aprile 2015)

Bullismo e reati penali

- Art 595 comma 3 c.p. Diffamazione
- Art. 580 c.p. Istigazione e aiuto al suicidio
- art 582 c.p. Lesioni
- Art. 612 c.p. Minaccia
- Art. 612 bis c.p. Atti persecutori
- Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a sistema informatico e telematico
- Percosse (art. 581 del codice penale, abbreviato c.p.),
- Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.),
- Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.)
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.)
- Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.)

Le VIOLAZIONI DI LEGGE connesse al BULLISMO e al CYBERBULLISMO

- ▶ Violazione della Costituzione
- ▶ Violazione della Legge Penale
- ▶ Violazione del Codice Civile – Responsabilità risarcitoria

Quali responsabilità prevede la legge civile?

- ▶ Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:
- ▶ **a. *Culpa del Bullo Minore;***
- ▶ **b. *Culpa in vigilando dei genitori;***
- ▶ **c. *Culpa in vigilando***
- ▶ **d. *culpa in organizzando della Scuola***

Responsabilità penale dell'autore dell'azione

- Sussistendone i presupposti (se cioè la condotta è prevista come reato), si tratta di **responsabilità penale**

(i reati che i minorenni possono commettere sono **gli stessi** previsti per gli adulti: non esistono cioè norme incriminatrici diverse e speciali)

- Imputabilità del minore

(Il minore di anni 14 non è imputabile, ma ai fini dell'obbligo di denuncia ciò è irrilevante)

culpa del bullo minore

- ▶ Trova applicazione l'art. 2046 del c.c. che sancisce in tema di "Imputabilità del fatto dannoso" che: *"Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità d e r i v i d a s u a c o l p a"*.
- ▶ Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori e d alla Scuola.
- ▶ Affinché, pertanto, un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità d'agire che si raggiunge con la maggiore età (e che rileva nei rapporti o b b l i g a t o r i i).

La responsabilità civile del minore

- ▶ Delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde - >
- ▶ chi ne ha la vigilanza (alternativamente il genitore o il precettore);
- ▶ Il genitore per *culpa in educando*.
- ▶ Applicabilità art.1227 c.c. Diminuzione del risarcimento in relazione alla gravità della colpa del minore e del suo apporto causale all'evento (Sent. N.21/2015 C. Appello Trieste).
- ▶ Gli atti negoziali posti in essere dal minorenne sono, di regola, annullabili, a meno che il minore abbia *occultato con raggiri* la sua minore età (art.1426 c.c.).

- 
- ▶ **Il bullo potrà rispondere di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.**, dal momento che non è richiesta la capacità di agire ma la capacità di intendere e di volere. Il bullo, quindi, starà in giudizio nella persona del proprio rappresentante legale, salvo che non sia soggetto in- capace nel qual caso risponderà solo il sorvegliante dell'incapace, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
 - ▶ Se il minore al momento della commissione del fatto è incapace di intendere e di volere sono applicabili gli articoli 2046 e 2047 c.c.
 - ▶ In particolare se chi ha commesso il fatto è maggiorenne, la responsabilità civile è soltanto sua.



i testimoni

Per quanto riguarda i bambini della scuola primaria delle ultime classi sono maggiormente sensibili e tendono a intervenire in modo diretto per aiutare la vittima. Questo ci fa capire che i ragazzi più grandi tendono ad avere un atteggiamento più passivo quando assistono a episodi di violenza.

Essere testimoni di atti di bullismo porta a sviluppare effetti negativi:

Reazioni emotive:

- Impotenza
- Senso di colpa
- Insicurezza e paura
- Assenteismo scolastico e demotivazione
- Mancanza di valutazione sulle gravità di violenze e le conseguenze che derivano da atti di violenza.

È di fondamentale importanza aiutare i possibili testimoni a reagire e ad agire.

Cass. civ., sez. III, sent., 25 settembre 2014, n. 20192

- ▶ a fronte di un episodio illecito plurisoggettivo, che abbia prodotto un danno nei confronti di un soggetto, **tutti quelli che vi hanno preso parte**, sia che abbiano avuto all'interno dell'episodio un ruolo di primo piano o soltanto un ruolo secondario, non soltanto sono responsabili del danno, ma sono solidalmente responsabili, sia per rafforzare la garanzia patrimoniale del danneggiato, che potrà rivolgersi alternativamente verso più persone per chiedere il risarcimento dell'intero danno subito sia per alleggerire la sua situazione processuale, non essendo egli onerato di dover provare la misura delle rispettive responsabilità, che rimane un dato eventuale, di rilevanza meramente interna, finalizzato allo scopo dell'esercizio, attuale o anche successivo, dell'azione di regresso.

Art. 2046 c.c. - Imputabilità del fatto dannoso

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva **la capacità d'intendere o di volere** al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

N.B. non ha la capacità legale di intendere e volere il minore di età

La norma è stata introdotta per la prima volta con il codice civile del 1942, la cui disposizione è identica all'art. 85, comma 2, c.p.; tuttavia nei due sistemi i criteri per accertare l'incapacità di intendere e di volere sono differenti: mentre gli artt. 88, 95 e 97 c.p. dettano un elenco (ritenuto non tassativo) delle cause di incapacità, in sede civile spetta al giudice accertare caso per caso se l'autore sia capace di valutare adeguatamente il valore sociale dell'atto concreto compiuto, determinandosi di conseguenza. Pertanto, può accadere che un soggetto ritenuto non imputabile per il diritto penale, lo sia per il diritto civile e correlativamente che lo stesso fatto dannoso possa essere ritenuto fonte di responsabilità solo civile e non anche penale



DANNO ESISTENZIALE: inteso come danno alla persona, di carattere non patrimoniale e che attinge a beni ed interessi costituzionalmente tutelati, inerenti l'esistenza dei singoli e la qualità della vita o comportanti la lesione di vari beni immateriali (professionalità, vita di relazione, riservatezza, identità personale, reputazione, immagine, autodeterminazione sessuale): infatti, mentre i riflessi patrimoniali delle lesioni arrecate a tali beni sono senza dubbio risarcibili secondo i tradizionali principi ex art. 2043 c.c., la lesione in sé considerata di tali beni configura un danno non patrimoniale, in sé non rientrante nell'ambito di applicazione delle norme ora dette. Viene valutato dal giudice in via equitativa.

DANNO DI TIPO PATRIMONIALE: attiene proprio alla sfera economico-patrimoniale della vicenda. In particolare si possono prefigurare le due variabili del danno emergente e del lucro cessante. Con la prima espressione si intende la vera e propria perdita o la diminuzione patrimoniale subita dalla vittima; con la seconda, invece, si delinea un danneggiamento futuro, relativo a tutte le opportunità a cui il soggetto leso deve rinunciare in via temporanea o permanente.

Culpa in vigilando dei genitori

- ▶ Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.
- ▶ Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale.
- ▶ Si applica l'articolo 2048 del codice civile, primo comma, c. h e r e c i t a :
- ▶ *“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che a b i t a n o c o n e s s i .”*
- ▶ A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente r e s p o n s a b i l i .
- ▶ Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche s e o g g e t t i v a .

Culpa in educando dei genitori

- ▶ L'obbligo educativo del genitore
 - ▶ Immanente alla relazione genitore – figlio minore e sopravvive all'affidamento a terzi del minore
 - ▶ NON è alternativo, MA concorrente con quello di vigilanza, anche se questa è esercitata da altri
 - ▶ Il genitore risponde per *culpa in educando* anche quando il minore è affidato alla vigilanza di un terzo



La potestà parentale- responsabilità genitoriale (D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio *(non modificato)*

- ▶ Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- ▶ Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- ▶ Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- ▶ Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Responsabilità genitoriale per risarcimento danni

Cass., sez.III, 6.12.2011, n.2600

- ▶ *Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.*
- ▶ La Suprema Corte nella fattispecie ha cassato con rinvio una sentenza che aveva escluso la responsabilità dei genitori di un minore che, durante una partita di calcio, a gioco fermo e deliberatamente, aveva colpito con una violenta testata alla bocca un giocatore della squadra avversaria.

Cosa dicono i tribunali

- ▶ La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.
- ▶ Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di educazione del genitore e di rapporti non costanti con il discendente. Così ha deciso il Tribunale di Milano del 16 dicembre del 2009.

- ▶ Costituzione di un gruppo di discussione in un *social network* “quelli che odiano LC ... facciamogli capire che a Mosciano non ce le vogliamo le troie come lei”.
- ▶ I genitori devono dimostrare:
 - ▶ di aver educato -> non mera indicazione di regole astratte, ma trasmissione di strumenti relazionali;
 - ▶ di aver efficacemente e concretamente controllato l'assimilazione dell'educazione.
- ▶ **LIMITAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA ACCESSO AL WEB.**

Trib. Milano, 22.12.2009

- ▶ **Violenza sessuale di un minore a carico di altra minorenne.**
- ▶ *Lo svolgimento dei fatti e i dettagli della vicenda emersi in sede penale dimostrano la mancanza o l'inadeguatezza di messaggi educativi volti a inculcare nel minore il rispetto dell'altro/a e l'attenzione ai sentimenti altrui*

Non sarebbe sufficiente provare:

- ▶ **Il rendimento scolastico;**
- ▶ **Il rispetto degli orari imposti;**
- ▶ **Il comportamento in ambiente scolastico.**

Trib. Bologna 8.1.2013, n.16

- ▶ La responsabilità omissiva della scuola per i danni causati ad uno studente dal comportamento vessatorio dei compagni può essere affermata solo qualora il ricorrente produca riscontri incontrovertibilmente certi, specialmente di carattere documentale, non essendo sufficienti delle mere prove testimoniali.
- ▶ A tal fine il ricorrente, che lamenta gesti vessatori, prevaricatori ed offensivi protrattisi per ben due anni scolastici, avrebbe dovuto renderne conto nei ripetuti incontri con il personale scolastico e con la dirigenza e, nella futura previsione di censurare l'operato della scuola sul piano omissivo, avrebbe dovuto formalizzare la segnalazione per iscritto.
- ▶ Inoltre, a prescindere dalla prova dell'evento, è onere dell'attore dimostrare il rapporto causale tra l'evento e la condotta asseritamente omessa dalla scuola, considerato che quanto lamentato potrebbe non avere esclusivamente o preponderatamente causa nel clima scolastico, ma in quello familiare (venendo, quindi, in causa non la *culpa in vigilando* della scuola ma la *culpa in educando* dei genitori dei compagni di scuola autori delle vessazio

Culpa in vigilando della scuola

- ▶ L' Art. 28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici".*

art. 2048 codice civile

- ▶ Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".
- ▶ Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.-

La responsabilità della scuola e dei docenti (art.2048, II e III co., C.C.)

- ▶ *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*
- ▶ *Sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

La prova liberatoria dalla culpa in vigilando secondo la Corte di Cassazione

Cass n.9542/2009; n.24997/2008; n.2272/2005 :

- ▶ il danneggiato può limitarsi a provare il concreto accadimento del fatto illecito durante l'attività scolastica;

La scuola deve provare:

- ▶ di non essere stata in grado di spiegare, attraverso il suo personale, un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale che conduce all'infortunio
- ▶ di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale



La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola “vigilare sul comportamento” dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l'affidare alla scuola un minore concretizza l'evento regolato dall'art. 2048 c.c. (secondo comma) in forza del quale “*i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*”.

Tribunale di Roma sentenza n. 6919/2018

- ▶ accertato danni fisici e non-patrimoniali per un ragazzo che subiva aggressioni da parte di un compagno di classe, il giudice ha obbligato a pagare il risarcimento dei danni, Il Miur, il bullo (frattempo divenuto maggiorenne) ed i suoi genitori; la condanna è dichiarata in solido, ossia il creditore (la vittima anch'egli, ormai, di maggiore età) può pretendere il pagamento dell'intera somma da uno qualsiasi dei debitori solidali.

Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile, Sentenza 8081/13

- ▶ Sussiste la responsabilità del Ministero, **per culpa in vigilando**, per le lesioni patite nella scuola da un minore.
- ▶ Per superare la presunzione è necessaria la dimostrazione di aver adottato “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche. Liquidato il danno per “supporto terapeutico di sostegno psicologico”.

La Sentenza in esame, che si colloca nella linea interpretativa maggioritaria della nostra giurisprudenza, presenta profili di interesse particolari perché tratta e risolve un caso specifico: quello della **“violenza tra coetanei”**,

Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2012 (dep. 10 settembre 2012), Pres. Milo, Rel. Ippolito, Ric. V.G.

**BULLISMO TRA RAGAZZINI E LIMITI DEGLI INTERVENTI
CORRETTIVI DELL'INSEGNANTE: LA CASSAZIONE
INTERVIENE IN MATERIA DI ART. 571 C.P.**

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. PENALE - SENT. 27/06/2007

“Non commette il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina l'insegnante che, all'alunno responsabile di atti di prevaricazione e derisione verso un compagno, imponga di scrivere per cento volte "sono deficiente", ove l'azione - di per sé non sproporzionata - sia improntata all'esigenza di rieducare il giovane, nonché di realizzare un sostegno solidaristico-protettivo alla vittima del bullismo, unitamente all'esigenza di non accreditare di fronte a tutta la classe modelli comportamentali negativi di prevaricazione sugli altri”

- ***Il rischio di azioni giudicate sproporzionate: la denuncia penale....***

Corte di Cassazione – Sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002

Danno arrecato dall'allievo a se stesso – responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante.

LA RESPONSABILITA' RISARCITORIA DEL PERSONALE SCOLASTICO

- ▶ Il personale docente e i dirigenti scolastici sono responsabili per i danni subiti dagli alunni per **omessa o scarsa vigilanza degli insegnanti ed ignavia del dirigente** e ancorché, occorrano comunque il **dolo o la colpa grave**, la culpa in vigilando presuppone che il dirigente sia stato in grado concretamente di poter rilevare l'esistenza di illeciti erariali posti in essere dai propri dipendenti (Francaviglia)



- ▶ La RESPONSABILITA' risarcitoria ha origine dalla imputabilità di fatti delittuosi cioè REATI
- ▶ L'imputabilità discende dalla attribuibilità del fatto a titolo di **DOLO o COLPA GRAVE**

II RAPPORTO DI CAUSALITA'

art. 40 codice penale

«NON IMPEDIRE L'EVENTO CHE SI HA OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE, EQUIVALE A CAGIONARLO»

Il personale scolastico deve svolgere la vigilanza con attenzione e diligenza

L'attenzione e la diligenza devono essere tanto maggiori quanto minore è l'età degli alunni affidati, con particolare riguardo allo sviluppo psico-fisico degli stessi

La RESPONSABILITA' può derivare da

- azione DIRETTA azione propria del docente
- Azione INDIRETTA derivare da una azione altrui che si aveva obbligo di impedire o prevenire

IL DOLO E LA COLPA GRAVE

Il personale scolastico è responsabile civile ed ha obbligo risarcitorio solo se sussiste il DOLO o la COLPA GRAVE

Il dolo, ai sensi dell'art. 43 c. p., si manifesta quando «l'evento dannoso o pericoloso, è il risultato dell'azione o dell'omissione ed è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione». secondo l'art. 43 c. p

la colpa si manifesta allorché anche se l'evento è preveduto, «non è voluto dall'agente e **si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline**».

Quando sussiste RESPONSABILITA' ERARIALE del personale scolastico?



- ▶ Solo se da parte del dipendente c'è
DOLO o COLPA GRAVE

responsabilità erariale

Da violazione del dovere di diligenza minima propria della maggioranza delle persone (colpa c.d. grave)
– oltre l'intenzione -, a intenzionale causazione dell'evento

Vincere la presunzione di colpevolezza

Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “**misure preventive**” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (**vedi Cass. Sez.III n. 2657/03**) che sancisce come “non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”

1. adozione di un **REGOLAMENTO DISCIPLINARE** con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo e cyberbullismo prevedendo procedure sanzionatorie (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 all'art. 4)
2. eventuale indicazione nell'atto di Indirizzo del D.S. delle scelte di politica scolastica finalizzate a prevenzione e al contrasto del fenomeno;
3. indicazione nel PTOF di progetti e pratiche scolastiche che ne costituiscano concreta attuazione;
4. Riferimento nel PTOF alle Pratiche educative adottate dalla scuola (peer education, tecniche di mediazione, team docenti, partecipazione a reti di scuole, collaborazione con enti esterni istituzionalizzate, altro..)
5. inserimento nello Statuto dello studenti e delle studentesse e nel Patto educativo di corresponsabilità di riferimenti in ordine alla prevenzione, contrasto e reazione a comportamenti riconducibili al Bullismo e Cyberbullismo
6. concrete azioni adottate in classe
- 7.

7. favorire l'integrazione il curricolo con specifiche competenze in materia di legalità, interculturalità, educazione alla convivenza civile, educazione al rispetto, inserendo appositi percorsi legati alla tematica nell'insegnamento di cittadinanza e costituzione o di altre discipline;
8. Adeguare la valutazione del comportamento degli studenti ricollegandola ad indicatori specifici che tengano conto delle competenze civiche e di cittadinanza;
9. creare a livello di ciascuna istituzione scolastica team di docenti di cui sia parte il Referente per il bullismo
10. predisporre un vademecum operativo per la rilevazione periodica ,
11. raccolta di informazioni al verificarsi di fenomeni di bullismo, azioni da adottare con i soggetti coinvolti, rapporti con i genitori, rapporti con autorità,
12. individuare percorsi educativi di prevenzione da adottare nelle classi adeguato a ciascun ordine di scuola da inserire nella programmazione di classe;
13. individuare i provvedimenti rieducativi da adottare nei casi di bullismo
14. individuare in modo dettagliato le reazioni sanzionatorie, graduandole in base alla gravità dei fatti, indicando le modalità di partecipazione al procedimento istruttorio dei soggetti coinvolti

Trib. Bologna, 8.1.2013, n.16

- ▶ La responsabilità omissiva della scuola per i danni causati ad uno studente dal comportamento vessatorio dei compagni può essere affermata solo qualora il ricorrente produca riscontri incontrovertibilmente certi, specialmente di carattere documentale, non essendo sufficienti delle mere p r o v e t e s t i m o n i a l i .
- ▶ A tal fine il ricorrente, che lamenta gesti vessatori, prevaricatori ed offensivi protrattisi per ben due anni scolastici, avrebbe dovuto renderne conto nei ripetuti incontri con il personale scolastico e con la dirigenza e, nella futura previsione di censurare l'operato della scuola sul piano omissivo, avrebbe dovuto formalizzare la segnalazione per iscritto .
- ▶ Inoltre, a prescindere dalla prova dell'evento, è onere dell'attore dimostrare il rapporto causale tra l'evento e la condotta asseritamente omessa dalla scuola, considerato che quanto lamentato potrebbe non avere esclusivamente o preponderantemente causa nel clima scolastico, ma in quello familiare (venendo, quindi, in causa non la *culpa in vigilando* della scuola ma la *culpa in educando* dei genitori dei compagni di scuola autori d e l l e v e s s a z i o n i) .

Profili di possibili responsabilità penali del personale scolastico

Obbligo del pubblico ufficiale (DS) di denunciare all'AG i reati perseguibili d'ufficio (artt. 331 cpp, 361 cp) - competenza del Tribunale per i minorenni

Responsabilità a titolo di concorso: il caso di Pordenone: Art.40, co.2, c.p., 110 c.p. e reato di stalking

Obblighi del personale docente

L'insegnante, come ogni altro pubblico ufficiale, ha l'obbligo di riferire le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Ciò significa che se durante una lezione, o in ambito comunque scolastico egli verifici la commissione di un reato perseguibile d'ufficio, è obbligato a riferire all'Autorità giudiziaria l'accaduto.



Altro riferimento è l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente: *“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”*.

SANZIONI art. 331 - art. 361

CODICE PENALE

Possono essere puniti con una multa da **trenta a cinquecento euro** gli **insegnanti** quando **omettono o ritardano di denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, un reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni**. L'art. 331 del codice di procedura penale impone l'obbligo della denuncia. La sanzione per la sua inosservanza è stabilita dall'art. 361 codice penale. Dunque, l'inosservanza dell'obbligo di denuncia è, a sua volta, un delitto perseguibile d'ufficio.

Culpa in organizzando della scuola

La **vigilanza** deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole **di culpa in organizzando**

Culpa in VIGILANDO della scuola



la Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull'insegnante per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980).

*Nei casi di bullismo durante l'orario scolastico, l'istituto per escludere la propria responsabilità contrattuale deve dimostrare di aver adempiuto ai propri **doveri di educazione e vigilanza** alla luce del parametro della **diligenza esigibile**, che si concretizza ad esempio attraverso la supervisione dei ragazzi durante la ricreazione, sul bus (prevedendo la figura del "bus manager") e durante gli spostamenti da una classe all'altra.*

È esclusa invece la responsabilità in base all'articolo 2048 del codice civile in quanto la tragica decisione di una allieva di 13 anni di togliersi la vita in conseguenza del linguaggio volgare e canzonatorio di un compagno di scuola non è un fatto prevedibile. (Tribunale di Milano, sentenza 5 maggio 2016, n. 5654)

Scuola – genitori nel rapporto educativo

- ▶ La scuola svolge un compito sussidiario e integrativo nei confronti dei genitori
- ▶ La famiglia non può delegare totalmente la funzione educativa alla scuola. Il ruolo educativo della scuola risulta ancor più importante sotto il profilo dell'interesse collettivo nella crisi della famiglia.

Responsabilità penale degli insegnanti

- ▶ L'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al **pubblico ufficiale**, previsto dall'art. 357 del codice penale.
- ▶ L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, *"quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni"* (art. 361 del c.p.).
- ▶ Tale responsabilità trova fondamento anche nell'articolo 29 della Costituzione italiana ("Culpa in vigilando della Scuola").

L'educazione affettiva:

l'educazione ai valori del rispetto, dell'identità e delle differenze, della stima e dell'autostima, delle emozioni e del loro riconoscimento. Imparare a capire e ad ascoltare se stessi e i propri bisogni. Imparare a capire quando un atto violento può ferire profondamente la nostra interiorità e quindi condizionare la quotidianità e progettualità del futuro.

Informazione e formazione degli insegnanti, educatori e di tutte le figure che in ambito sociale lavorano a contatto con i ragazzi.

Informazione e formazione rivolta ai genitori, che devono rendersi consapevoli e anch'essi preparati sul linguaggio del mondo virtuale e non solo, che circondano i loro figli.

Le responsabilità per il cattivo utilizzo dei social network

Prime applicazioni giurisprudenziali

- ▶ Tribunale di Milano, 1 agosto 2014: licenziamento per giusta causa di un lavoratore che ha insultato il datore di lavoro su facebook
- ▶ Tribunale di Udine, 20 gennaio 2015: legittima sanzione a un docente per espressioni irrispettose contro il dirigente
- ▶ Cassazione penale, I sez., 11 luglio 2014: facebook “piazza immateriale” -> luogo aperto al pubblico -> reato di molestie
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶

Il ruolo della scuola

- ▶ Agenzia educativa privilegiata in grado di intercettare l'universo dei minori e perseguire la finalità educativa e preventiva
- ▶ “Educare al rispetto della diversità, all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva” Linee Guida 2015
- ▶ “Creare alleanze educative con le famiglie attraverso



patto di corresponsabilità educativa
previsto nello **Statuto studenti e studentesse** (scuola
secondaria II grado)

(Strumento pattizio che declina i reciproci rapporti, diritti e doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica, la famiglia e gli studenti previsto dalla C.M. 3602/2008)

Natura giuridica del patto educativo di corresponsabilità educativa

- La natura contrattuale e la sua conseguente rilevanza giuridica è stata confermata, in giurisprudenza, dalla **sentenza n.564/2013 del Tribunale di Trieste**, laddove, il giudice ha affermato la **responsabilità dei genitori di un alunno violento non solo per culpa in educando, ma anche per essere risultati "inadempienti agli obblighi previsti dall' art.5 bis del DPR 24.6.1998, n.248 di far rispettare dal proprio figlio ' le norme di comportamento improntate al rispetto di sé e dell' altro' "**.

Le norme che regolano la reazione disciplinare della scuola alle condotte trasgressive

DLgs 297/94: art. 328 (delega la fonte regolamentare)

- ▶ D.Lgs 297/94: art. 5 (competenze)
- ▶ DPR 249/98 e DPR 235/2007 (scuola secondaria)

Statuto delle studentesse e degli studenti

- ▶ RD 1297/1928, artt 412 ss(scuola primaria) – Indicazioni nazionali per il curricolo – aggiornamento 2018
- ▶ DPR 275/1999: art. 14
- ▶ Circolare MIUR 31.7.08
- ▶ Direttive 16/07 (bullismo) e 104/07 (videocellulari)
- ▶ DPR 122/2009 (art 7: valutazione del comportamento)
- ▶ D.Lvo
- ▶ Linee di orientamento MIUR 13 aprile 2015
- ▶ Aggiornamento Linee di orientamento MIUR 2017

Collegamenti con altre disposizioni normative

- ▶ **D.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003** con il quale l'Italia ha recepito la direttiva CE 2000/31 in materia di servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico
- ▶ il Codice in materia di protezione dei dati personali **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**,
- ▶ il **Regolamento UE 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
- ▶ Modifiche apportate al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dalla normativa di derivazione europea:
- ▶ **Legge 20/11/2017 n°167**
- ▶ **legge 07/07/2016 n°122**
- ▶ **D.Lgs. 2015 n°151**

Art. 167 Legge 196/2003
sanzioni previste dal Codice Privacy



Il bullismo scolastico risulta da una serie di interazioni complesse fra:

- ▶ fattori individuali
- ▶ familiari
- ▶ sociali
- ▶ scolastici

La devianza minorile: i fattori di rischio

“ **individuali e sociali**, tra loro interagenti:

- ▶ fattori endogeni, disfunzioni di carattere innato o disturbi dello sviluppo intervenuti nella prima infanzia, nonché problemi connessi alla personalità del soggetto;
- ▶ fattori familiari, legati agli aspetti inerenti i ruoli genitoriali, le relazioni affettive, le dinamiche interpersonali, lo stile di convivenza, la qualità del rapporto educativo; fattori socio-culturali, che fanno riferimento al ceto sociale, alla subcultura in cui la famiglia è inserita, all'influenza di altre subculture (gruppo dei pari), all'habitat, al sistema etico di riferimento, alle condizioni di indigenza e/o di emarginazione”

(da Lembo-Marchetti- Pesce *Bullismo e Cyberbullismo*
dopo la legge 71/2017 – Maggioli)

BULLISMO e CYBERBULLISMO: FENOMENO SOCIALE

I ragazzi manifestano un sempre maggiore
e crescente bisogno di connessione e di
utilizzo di social network



- ▶ Bisogno di connessione per vincere la noia
- ▶ Bisogno di relazione
- ▶ Bisogno di informazione
- ▶ Bisogno di amicizia





Cosa possono fare gli insegnanti?

LO STRUMENTO DELLA REGOLA PER GESTIRE LE DINAMICHE DEL
GRUPPO CLASSE

USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

- ▶ Le nuove tecnologie stanno velocemente trasformando il nostro quotidiano, creando nuovi modi di comunicare e di relazionarsi, di pensare e di agire. Una nuova dimensione dalle molteplici potenzialità, in cui muoversi da cittadini digitali consapevoli, con strumenti e conoscenze adeguate.
- ▶ Anche nel mondo della scuola acquisisce sempre più importanza la necessità di integrare il digitale nel quotidiano didattico come opportunità aggiuntiva, sia alimentando di contenuti e valori i comportamenti che i giovani agiscono in quest'ambito con troppa disinvoltura, sia utilizzando i nuovi media come potenti strumenti nell'apprendimento dei saperi delle diverse discipline.

Uso consapevole delle nuove tecnologie: attivare una rete di esperienze formative

L'uso consapevole delle nuove tecnologie corrisponde per la scuola a fondamentali esigenze formative, trasversali ad ogni disciplina:

- creare efficaci ambienti di apprendimento multimediali e integrare diritti e doveri della società digitale nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, secondo precisi obiettivi educativi e valori sociali, quali l'autonomia e il pensiero critico, la consapevolezza, la responsabilità, la partecipazione.
- motivare gli studenti a praticare e a vivere le tecnologie con la consapevolezza dei processi identitari, affettivi, relazionali e di rappresentazione che vengono messi in gioco.
- All'azione di arricchimento cognitivo e affettivo offerta dalle nuove tecnologie si correla quindi specularmente anche un'azione complementare di prevenzione, necessaria per evitare i rischi della navigazione.

Uso delle tecnologie: opportunità e problematiche connesse

- ▶ Tutela dei diritti
- ▶ Adescamento e Pedopornografia
- ▶ Cyberbullismo
- ▶ Legalità

Attraverso l'azione educativa gli studenti possono acquisire la capacità di maturare riflessioni e competenze trasferibili in ogni situazione di uso delle tecnologie.

Quali sono gli effetti del bullismo?

- ▶ Un comportamento prepotente può influenzare negativamente gli alunni in parecchi modi.
- 1. Possono provare il desiderio di non andare a scuola.
- 2. Perdita di autostima.
- 3. Sintomi di stress: (mal di stomaco, mal di testa, incubi o attacchi d'ansia).

Che cos'è il bullismo?

1. **Indirette**: diffondere pettegolezzi fastidiosi, escludere qualcuno da gruppi di aggregazione.

Qual' è l'entità di questo fenomeno nelle scuole?

- ▶ Nel Regno Unito l'indagine più completa, tutt'oggi, circa i comportamenti bullistici è stata realizzata nel 1990 da Peter Smith e Irene Whitney.
- ▶ Somministrazione di un questionario.
- ▶ Intervista a 2.623 alunni di scuola elementare e 4.135 alunni di scuola secondaria inferiore e superiore indagando sulle loro esperienze di bullismo durante quel quadrimestre.

Il rischio psicosociale



- ▶ La ricerca in psicologia dello sviluppo negli ultimi decenni ha rivolto attenzione, come detto, alle relazioni fra i pari nel contesto scolastico, riconoscendo che il ruolo che tale opportunità riveste per lo sviluppo sociale, cognitivo ed affettivo del bambino (Menesini, 1999).
- ▶ La qualità delle relazioni tra coetanei risulta un segnale frequente in un vasto arco di disturbi psichiatrici e di adattamento.

Dove avvengono i soprusi?

- ▶ *A scuola e intorno a essa.*
- ▶ *Nelle scuole elementari, durante gli intervalli o le pause per il pranzo.*
- ▶ *Nella scuola media, in tutti gli spazi all'aperto della scuola, nei corridoi e nelle classi.*

Chi viene coinvolto?

Possono essere coinvolti tutti come:

1. Agenti o Vittime

Il bullismo nasce tra i diversi componenti di un gruppo.

Il gruppo è strutturato intorno al problema e quindi si stabiliscono delle relazioni bullistiche.

I “protagonisti” se così li vogliamo identificare sono:

- ▶ **Bullo**
- ▶ **Vittima**
- ▶ **Gregario**
- ▶ **Difensore della vittima**
- ▶ **Esterni**
- ▶ **Spettatori**

Quali sono le caratteristiche psicologiche dei Bulli.

1. **Il Bullo dominante:** è un ragazzo per lo più maschio, più forte fisicamente o psicologicamente rispetto ai compagni. Presenta un'elevata autostima ed è caratterizzato da un atteggiamento verso la violenza. Si caratterizza per comportamenti aggressivi sia verso i compagni che verso gli adulti.
2. **Il Bullo gregario:** è un ragazzo più ansioso del precedente, spesso con difficoltà a livello di rendimento scolastico, poco popolare nel gruppo e insicuro. In genere tende a farsi trascinare nel ruolo di aiutante o sostenitore del bullo poiché questo comportamento può dargli un'identità all'interno del gruppo.
3. **Il Bullo-vittima:** è definito anche vittima aggressiva o provocatrice; pur subendo le prepotenze dei compagni, mostra uno stile di interazione di tipo reattivo e aggressivo (Olweus, 1993). Spesso è un bambino emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori e iperattivi di fronte agli attacchi dei compagni.

A chi lo raccontano gli alunni?

- ▶ *Ad un amico o a qualcuno a casa.*
- ▶ *Una parte degli alunni di scuola media non dice a nessuno di essere vittima dei bulli.*
- ▶ *Gli insegnanti, spesso hanno una percezione poco in linea con gli alunni, rilevando solo le situazioni più gravi di natura fisica e sottostimando gli effetti dei comportamenti di comportamenti verbali e indiretti.*

Livelli di intervento sul fenomeno: Bullismo

Per capire il fenomeno è progettare modalità d'intervento si considerano:

- 1. Il gruppo dei pari*
- 2. La relazione educativa tra insegnanti e alunni.*
- 3. La cultura della scuola.*
- 4. Il rapporto con le famiglie.*
- 5. Il sistema complessivo di valori della comunità.*

- 
- L'obiettivo dell'azione scolastica può essere quello di “insegnare a stare nelle relazioni” tale inquadramento, si ritiene che si debba riconsiderare il gruppo classe come luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare “un’alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale” (<http://www.psicoanalisibookshop.it>). (A. Micoli - C. Puzzo, Bullismo e responsabilità, 2012, pag. 53).



- *Il successo, oggi, è essere visti da quante più persone possibili. Il peggior incubo della nostra società è essere esclusi, abbandonati, trovarsi in una posizione in cui nessuno ha bisogno di noi". "I social media spesso sono una via di fuga dai problemi del nostro mondo off line, una dimensione in cui ci rifugiamo per non affrontare le difficoltà della nostra vita reale". Un'insidia da cui discende tra l'altro una "fragilizzazione" dei rapporti umani (Zygmunt Bauman intervento a [Meet the Media Guru](#)- Milano 10/10/2013). Ma, come osservato dall'illustre sociologo, c'è un'altra faccia della medaglia: "il fallimento delle relazioni" causato dalle "difficoltà nella comunicazione" (Zygmunt Bauman "Amore liquido" Editore Laterza)*

IL RUOLO DELLA SCUOLA

*«il ruolo della Scuola si colloca in una serie di interventi educativi di tipo inclusivo che intervengano ad eliminare:
la giustificazione morale, attraverso la quale comportamenti socialmente deleteri vengono resi accettabili personalmente e socialmente»*

(David Matza e G. Syke "Come si diventa devianti" edizione Il Mulino 1976 – La misura del disimpegno morale nel contesto delle trasgressioni dell'agire quotidiano in Giornale Italiano di psicologia anno XXXIII n° 1 2006 pag. 84 ;



la diffusione della responsabilità, dove la decisione del gruppo o le esigenze del sistema frammentano ed oscurano le responsabilità individuali;

la distorsione delle conseguenze, in cui opera una minimizzazione o una selezione strumentale nella rappresentazione delle conseguenze positive o negative dell'atto;

la svalutazione, realizzata attraverso il biasimo o la negazione di caratteristiche umane di altre persone (etichettamento eufemistico, confronto vantaggioso, de-umanizzazione della vittima)» "BANDURA

Utilizzo dei social network per intenti illeciti.

Sono considerati reati punibili le s e g u e n t i a z i o n i :

- Produzione, commercio, distribuzione, divulgazione e cessione di materiale pornografico coinvolgente minori (**c.p. art. 600-ter**): “Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228”. Inoltre: “chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645”;

► Diffamazione

Il reato, punito dall'art. 595 c.p. fino a 3 anni di reclusione (nelle forme aggravate), con annesso diritto al risarcimento nei confronti della parte lesa, prevede l'inserimento di frasi offensive o battute pesanti, notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta.

Sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori

- La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone e spacciandosi per persona diversa. E' reato quindi spacciarsi per persona diversa per rappresentare ciò che non si è. A tale proposito l'art. 494 c.p. stabilisce che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

- ▶ **Offese a una confessione religiosa**

- ▶ ùEcco gli articoli del Codice di Procedura Penale che trattano l'argomento:

**Art. 403 Offese a una confessione religiosa
mediante vilipendio di persone**

- ▶ Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

- 
- ▶ Raccolta e utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (**d.lgs. n. 196 del 2003**)
 - ▶ Utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (**c.p. art. 615-quinquies**)
 - ▶ Utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (**c.p. art. 615-quater**)

(c.p. Art. 600-quater)

- ▶ Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
- ▶ Invio di messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e di discriminazione razziale

Cosa dicono i tribunali

- Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 del c.p.) che comprende, pertanto, anche la condotta di colui che crea o utilizza un account di posta elettronica, attribuendosi delle false generalità con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 13 aprile 2012 nr. 12479

Corte di Cassazione, Sezione penale VI n.
32404/2010.

- Gli atti di molestia reiterati, idonei a configurare il delitto di stalking, possono concretizzarsi non solamente in telefonate, invio di sms, email e messaggi tramite internet ma anche nell'ufficio dove la persona offesa presta il suo lavoro oppure, come nel caso specifico della sentenza in esame, possono consistere anche nella trasmissione da parte dell'indagato, tramite **facebook**, di un filmato che ritrae un rapporto intimo tra un uomo e donna (tale fatto aveva creato un tale disagio e ansia alla donna che era stata costretta a dimettersi).

Ricorda: CYBERBULLISMO e STALKING hanno molto in comune

- ▶ Sono atti persecutori riconducibili allo *stalking vigilante* (controllo sulla vita quotidiana della vittima) e allo *stalking comunicativo* (attuato attraverso l'invio di lettere, email o via sms) e al cd. *cyberstalking*, i comportamenti che includono l'uso di tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie e, segnatamente, dai social network.
- ▶ In particolare, il giudice ha osservato che le reiterate condotte di appostamento, le telefonate e le minacce poste in essere dai due colpevoli avevano stravolto la vita di due ragazze sedicenni con persecuzioni infamanti nel loro contesto scolastico, familiare e di amici, creando un forte stato di ansia e preoccupazione. Tribunale di Rimini Imerese, 9 febbraio del 2012 (citato nella sentenza della Cassazione n. 12479/2012, v. sopra).